


MORONE Ettore
MRN TTR 48S30 L2190



Tra il signor

Raffaele FONTANINI, nato a Pinerolo (TO) il
gennaio 1943, domiciliato a Torino, corso Giovanni
Agnelli n. 200, dirigente industriale,
nella sua qualità di procuratore della
FIAT AUTO S.p.A., con sede in Torino, corso Gio-
vanni Agnelli n. 200, col capitale sociale di lire
2.000.000.000.000, iscritta nel registro delle im-
prese - ufficio di Torino al n. 2387/1978 - Tribu-
nale di Torino,

Cessione azienda

L. 98.168.360.000.-

in virtù di procura autenticata nella firma dal
notaio Ettore MORONE in data 15 dicembre 1997, re-
pertorio n. 82.148,

(Autorella) 12.640.000

ed il signor

Pietro POMODORO, nato a Cesarò (ME) il giorno 1
gennaio 1940, domiciliato per la carica a Rivoli
(TO), via Acqui n. 86, dirigente industriale,
nella sua qualità di amministratore delegato della
FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A., con sede
in Rivoli (TO), via Acqui n. 86, col capitale so-
ciale di lire 10.000.000.000, iscritta nel regi-
stro delle imprese - ufficio di Torino al n.
4487/1989 - Tribunale di Torino,

3/109 T = 2.945.051.000

Autorella = 109 T = 3.300.000

2.948.351.000

9647 = 7.000

2.948.358.000


Quodora
Autorella



in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 16 settembre 1997, _____

_____ premesso che _____

- la FIAT AUTO S.p.A. svolge, tra l'altro, attraverso un ramo d'azienda di seguito denominato "Energia ed Ecologia", attività di produzione, trasformazione e distribuzione di servomezzi (energia elettrica; metano; calore/vapore; acqua surriscaldata; aria compressa e surpressa), gas tecnici ed acque primarie nonché di trattamento, smaltimento e recupero di acque reflue nelle unità operative site in:
 - . Torino, via La Manta n. 28 _____
 - . Torino, corso Settembrini n. 90 _____
 - . Torino, via Caraglio n. 84 _____
 - . Rivalta di Torino, viale 1° Maggio n. 99 _____
 - . Orbassano (TO), strada Torino n. 50 _____
 - . Chivasso (TO), via Caluso n. 50 _____
 - . Villastellone (TO), corso Savona n. 45 _____
 - . Arese (MI), viale Alfa Romeo senza numero civico _____
 - . Verrone (BI), strada per Salussola senza numero civico; _____
- la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. svolge, tra l'altro, attività di produzione, trasformazione e distribuzione di energia termica, elet-



trica e di altri vettori energetici, di trattamento, smaltimento e recupero di acque primarie e reflue, di trattamento e smaltimento di rifiuti industriali, solidi e liquidi, in conformità alle disposizioni di legge;

- della volontà della FIAT AUTO S.p.A. e della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. di compravendere il ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia" è stata altresì data l'informazione di cui alla legge 428/1990;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1 -

La FIAT AUTO S.p.A. vende alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A., che acquista, il ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia", inerente attività di produzione, trasformazione e distribuzione di servomezzi (energia elettrica; metano; calore/vapore; acqua surriscaldata; aria compressa e surpressa), gas tecnici ed acque primarie nonché di trattamento, smaltimento e recupero di acque reflue, svolta nelle unità operative site in:

- [redacted] n. 28
- [redacted] n. 90
- [redacted] n. 84

Manfredi
Leone



- di Torino, viale 1° Maggio n. 99 _____
- (TO), strada Torino n. 50 _____
- (TO), via Caluso n. 50 _____
- (TO), corso Savona n. 45 _____
- (MI), viale Alfa Romeo senza numero civico _____
- (BI), strada per Salussola senza numero civico. _____

Tale ramo d'azienda è costituito da: _____

- a) le immobilizzazioni materiali costituenti la dotazione impiantistica del ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia", separatamente individuate dalle parti; _____
- b) le rimanenze di magazzino costituite da materie prime, prodotti in corso di lavorazione, materiali di ricambio ed altri, separatamente individuate dalle parti; _____
- c) i dipendenti addetti al medesimo ramo d'azienda individuati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; _____
- d) i debiti verso il personale di cui alla precedente lettera c) con i relativi oneri previdenziali ed i debiti inerenti al Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.); _____
- e) tutti i contratti con terzi relativi al ramo d'azienda ceduto, individuati separatamente dalle _____



partì; _____

f) le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i permessi necessari a svolgere l'attività industriale ceduta, con le modalità e nei limiti in cui tali attività vengono svolte dalla FIAT AUTO S.p.A. nonché nei limiti previsti al successivo paragrafo 5.3 e subordinatamente al consenso delle Pubbliche Amministrazioni; _____

g) i crediti verso l'Erario per anticipazioni corrisposte su T.F.R.; _____

h) i debiti commerciali verso fornitori. _____

_____ - 2 - _____

Gli effetti della cessione si produrranno automaticamente alle ore 23,58 del 31 dicembre 1997.

_____ - 3 - _____

Con la vendita del ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia" la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. subentra nei rapporti di lavoro dei lavoratori i cui nominativi sono riportati nel citato allegato "A". _____

La FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. si impegna a conservare ai dipendenti del ramo d'azienda "Energia ed Ecologia" la medesima anzianità di servizio, nonché la qualifica ed il trattamento retributivo complessivo aziendale in atto presso



Quaranta

Quaranta



la FIAT AUTO S.p.A. e ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto Nazionale per i Lavoratori Metalmeccanici nonché dai contratti collettivi aziendali vigenti presso la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A., salvo diverso accordo tra le parti ed i dipendenti stessi.

- 4 -

E' espressamente escluso dalla presente cessione del ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia" ogni altro bene, rapporto, debito e diritto in genere che non sia ricompreso fra quelli indicati al punto 1 che precede.

Sono in particolare esclusi dalla presente cessione i beni immobili (locali e terreni) in cui attualmente opera il ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia" fermo peraltro restando l'impegno della FIAT AUTO S.p.A. di mettere a disposizione della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. gli immobili e le aree in cui il ramo d'azienda attualmente opera alle condizioni e con le modalità separatamente convenute.

- 5 -

La FIAT AUTO S.p.A. dichiara alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. quanto segue:

5.1) di avere la piena ed incondizionata proprietà

dei beni che saranno trasferiti in proprietà e che nessuno di detti beni è oggetto di azioni di sequestro, espropriazione o altra azione esecutiva o cautelare;

5.2) di avere eseguito sui beni di cui al punto 1 lettera a) gli interventi di manutenzione secondo gli standard della FIAT AUTO S.p.A. e che le loro condizioni di consistenza ed il loro stato di conservazione soddisfano le attuali esigenze operative e di produzione dei compressori per quanto riguarda la potenzialità, affidabilità e grado di autonomia e riserva;

5.3) di essere in possesso, relativamente al ramo d'azienda ceduto, delle autorizzazioni e dei permessi di cui al punto 1 lettera f) e che farà quanto necessario affinché, ove consentito dalle leggi, detti permessi ed autorizzazioni vengano volturati a favore della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A., essendo inteso e convenuto che per quei permessi ed autorizzazioni non volturabili la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. farà quanto necessario per ottenerli in tempo utile affinché l'attività ceduta possa continuare senza soluzione di continuità. A tal fine la FIAT AUTO S.p.A. presterà alla FENICE - Qualità per l'am-



Quarta

Quarta



biente S.p.A. ogni ragionevole assistenza e consulenza.

In particolare si fa presente che:

a) in relazione alle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue, la FIAT AUTO S.p.A. e la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. hanno comunicato alle Pubbliche Amministrazioni competenti il previsto subentro della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. nella proprietà e nella gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue di ciascun comprensorio, precisando che ciò non comporta alcuna variazione quali-quantitativa dei singoli scarichi rispetto alla situazione attuale; quanto sopra si basa sulla ipotesi che le autorizzazioni relative ai vari comprensori, attualmente intestate alla FIAT AUTO S.p.A., vengono integrate con l'indicazione della modificazione della proprietà e della gestione degli impianti stessi in capo alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. consentendo in tal modo a quest'ultima di essere autorizzata ad operare. Le parti si adopereranno affinché tali procedimenti trovino al più presto buon fine e, comunque, si impegnano ad attenersi alle eventuali richieste e prescrizioni che le singole Pubbliche Amministrazioni competenti for-





muleranno al riguardo;

b) in relazione alle autorizzazioni, anche per silenzio assenso, concernenti le emissioni atmosferiche promananti dalle centrali termiche oggetto di cessione, la FIAT AUTO S.p.A. consentirà alla volturazione delle stesse alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. e ques'ultima si obbliga a che tali volturazioni abbiano luogo nel più breve tempo possibile;

c) in relazione alle autorizzazioni ed agli assensi anche convenzionali necessari, secondo le norme vigenti, ai fini della operatività delle forniture di energia elettrica da fonti convenzionali o rinnovabili ed assimilate, la FIAT AUTO S.p.A. e la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. si impegnano al più presto a comunicare al fine di ottenere dagli enti e dagli organi della Pubblica Amministrazione competenti, la presa d'atto del fatto che l'autoproduzione di energia elettrica sinora effettuata dalla FIAT AUTO S.p.A. diviene, con la cessione del ramo d'azienda, autoproduzione di gruppo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90 e degli articoli da 20 a 23 della legge n. 9/91, e norme collegate, con la possibilità di interscambio tra le aziende del gruppo FIAT nell'os-

Handwritten signature: Morone
Handwritten signature: Morone




servanza della normativa attualmente vigente e della sua corretta interpretazione anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che equipara l'autoproduzione singola all'autoproduzione di gruppo con la conseguente irrilevanza di ogni modificazione oggettiva all'interno del gruppo, e ciò tanto con riferimento all'energia da fonti convenzionali quanto a quella da fonti rinnovabili o assimilate;

5.4) di non aver in corso controversie giudiziali relative ai contratti nei quali vi è il subentro ovvero con il personale di cui al precedente punto 1 lettera c) oltre a quelle indicate separatamente e che nessuno ha mai contestato la valutazione dei rischi fatta dalla FIAT AUTO S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 626/94 relativamente al ramo d'azienda;

5.5) di aver assunto regolarmente i dipendenti di cui al precedente punto 1 lettera c) e di aver fatto tutte le previste segnalazioni e denunce agli uffici pubblici preposti, e di aver sempre, puntualmente ed integralmente adempiuto ad ogni prescrizione previdenziale, assicurativa e fiscale nonchè ad ogni obbligo retributivo e di non aver verso detti dipendenti altri debiti oltre quelli





che saranno indicati nella situazione patrimoniale definitiva di cessione.

- 6 -

La FIAT AUTO S.p.A. garantisce alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. la corrispondenza di quanto ceduto a quanto previsto essendo inteso e convenuto che:

6.1) per i beni di cui al precedente punto 1 lettera a), la garanzia viene espressamente limitata all'effettiva esistenza dei beni stessi ed all'assenza di diritti di terzi, di oneri o di vincoli sugli stessi con esclusione di ogni altra garanzia, fatta salva la garanzia dei fornitori dei medesimi ancora in essere alla data di effetto della presente cessione;

6.2) per i beni di cui al precedente punto 1 lettera a) la garanzia comprende:

. l'utilizzabilità delle merci nell'attività ceduta,

. la corrispondenza delle quantità effettivamente esistenti ai dati contabili esposti nella situazione patrimoniale definitiva di cessione;

6.3) per i contratti di cui al precedente punto 1 lettera e) e per le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i permessi di cui al precedente

Quador
Quador



punto l lettera f), la garanzia comprende: _____

. la cedibilità degli stessi alle medesime condizioni, _____

. l'assenza di azioni pendenti o richieste volte alla risoluzione dei contratti o alla revoca delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei permessi o alla dichiarazione di invalidità di alcuni di essi, _____

. l'assenza di condizioni e termini più gravosi di quelli indicati separatamente; _____

6.4) la mancata corrispondenza nei limiti previsti nei precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 a quanto previsto darà diritto alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A.: _____

a) di restituire alla FIAT AUTO S.p.A. il bene non conforme con conseguente obbligo della FIAT AUTO S.p.A. di restituire la corrispondente parte del prezzo di cessione percepito, _____

b) di ottenere una congrua riduzione del valore del bene non conforme con conseguente obbligo della FIAT AUTO S.p.A. di restituire la corrispondente parte del prezzo di cessione percepito, _____

c) ove non siano esperibili i rimedi di cui alle precedenti lettere a) e b), di ottenere dalla FIAT AUTO S.p.A. il risarcimento del danno emergente





cagionato alla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A.;

6.5) per quanto attiene ai dipendenti di cui al precedente punto 1 lettera c) ed ai debiti verso gli stessi di cui al precedente punto 1 lettera d), la FIAT AUTO S.p.A. manleverà e terrà indenne la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. da ogni passività relativa al periodo dall'assunzione di ciascuno dei predetti dipendenti alla data di effetto di cessione che dovesse sopravvenire in conseguenza di inadempimenti imputabili alla FIAT AUTO S.p.A. nei rapporti con i dipendenti, con gli istituti previdenziali ed assicurativi, con l'amministrazione finanziaria e il collocamento;

6.6) fermo restando quanto stabilito nei precedenti paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, e 6.5, la FIAT AUTO S.p.A. manterrà la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. indenne da eventuali insussistenze di attivo e/o sopravvenienze passive che eccedano i fondi rischi specifici che saranno evidenziati nella situazione patrimoniale definitiva di cessione che dovessero emergere fino alla data della prescrizione di legge dei relativi obblighi per fatti e atti precedenti alla data di effetto della presente cessione;

Alvino
Alvino



6.7) resta inteso e convenuto che le garanzie previste nel presente punto 6 opereranno semprechè ciascun singolo evento di sopravvenienza passiva od insussistenza di attivo venga notificato sotto pena di decadenza dalla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. alla FIAT AUTO S.p.A. entro: _____

. 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta conoscenza della pretesa nel caso la stessa sia avvenuta a seguito di ricevimento da parte della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. di atto scritto non soggetto a termine per la sua impugnazione nei modi di legge, _____

. 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, ove ciò avvenga prima, almeno 10 (dieci) giorni prima che scada il termine per la sua impugnazione o per la costituzione in giudizio nel caso in cui la conoscenza della pretesa sia avvenuta a seguito di ricevimento da parte della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. di atto scritto soggetto a termine per la sua impugnazione nei modi di legge ovvero a seguito di citazione in giudizio, _____

. 60 (sessanta) giorni in tutti gli altri casi.

La notifica di cui sopra dovrà essere effettuata mediante invio, per lettera raccomandata con avvi-



so di ricevimento anticipata via fax, dell'atto scritto ricevuto ovvero, ove questo non vi sia, di una sommaria descrizione della pretesa accompagnata dalla richiesta di essere manlevata. _____

Resta inteso e convenuto che la mancata notifica alla FIAT AUTO S.p.A. nei termini sopra previsti comporterà la decadenza della garanzia di cui al presente punto 6 limitatamente alla pretesa non notificata nei predetti termini; _____

6.8) fermo restando quanto stabilito nel precedente paragrafo 6.7 le pretese per le quali sussiste l'obbligo di garanzia della FIAT AUTO S.p.A. verranno gestite in accordo tra la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. e la FIAT AUTO S.p.A. essendo sin da ora inteso e convenuto che: _____

. nel caso in cui, in forza di quanto stabilito nel presente punto 6, la FIAT AUTO S.p.A. sia tenuta, ove la pretesa risulti fondata, a tenere a proprio carico tutti i costi direttamente derivanti, la decisione finale se resistere o meno (in via giudiziaria ovvero amministrativa) alla pretesa, la scelta dei legali e la conduzione della questione saranno della FIAT AUTO S.p.A. fermo il diritto della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. di essere costantemente aggiornata sull'andamento

Quaranta

Quaranta




della questione e di nominare a propria cura e spese un legale da affiancare al legale nominato dalla FIAT AUTO S.p.A., _____

. nel caso in cui, in forza di quanto stabilito nel presente punto 6, la FIAT AUTO S.p.A., sia tenuta, ove la pretesa risulti fondata, a tenere a proprio carico solo parte dei costi direttamente derivanti, la decisione finale se resistere o meno (in via giudiziaria ovvero amministrativa) alla pretesa, la scelta dei legali e la conduzione della questione saranno della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A., fermo il diritto della FIAT AUTO S.p.A. di essere costantemente informata sull'andamento della questione e di nominare a propria cura e spese un legale da affiancare al legale nominato da FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A.. _____

- 7 -

Entro tre mesi dalla data di effetto della presente cessione, la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. e la FIAT AUTO S.p.A. provvederanno ed effettuare tutte le verifiche per accertare: _____

a) l'effettiva esistenza alla data di effetto della presente cessione, mediante inventario fisico, dei beni indicati nel precedente punto 1 lettera



a), _____
b) l'effettiva consistenza alla data di effetto della presente cessione, mediante inventario fisico, delle rimanenze di magazzino indicate nel precedente punto 1 lettera b) determinandone l'effettivo valore secondo i principi indicati nel successivo paragrafo 7.2, _____

c) l'effettivo ammontare alla data di effetto della presente cessione dei debiti verso i dipendenti e gli istituti previdenziali di cui al precedente punto 1 lettera d) determinandone l'effettivo valore secondo i principi indicati nel successivo paragrafo 7.3, _____

essendo inteso e convenuto che entro il terzo mese dalla data di effetto della presente cessione la FIAT AUTO S.p.A. e la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. concorderanno le eventuali rettifiche, derivanti dalle verifiche di cui sopra, da apportare alla situazione patrimoniale previsionale di cessione al 31 dicembre 1997 e le conseguenti rettifiche da apportare al prezzo di cessione.

7.1) Il valore dei beni indicati al punto 1 lettera a) è stato dalle parti concordato anche in relazione allo stato d'uso. _____

Pertanto, nel caso in cui dall'accertamento di cui

Quarob
Quarob




sopra emerga: _____

a) L'inesistenza alla data di effetto della presente cessione di uno o più beni di cui al punto 1 lettera a), le parti rettificheranno la situazione patrimoniale previsionale di cessione riducendo la corrispondente voce di un importo pari al valore attribuito al bene non esistente, _____

b) L'esistenza alla data di effetto della presente cessione di uno o più beni ~~di cui~~ al punto 1 lettera a), la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. potrà decidere o di retrocedere alla FIAT AUTO S.p.A. detti beni, ed in tal caso non si procederà ad alcuna rettifica, o di trattenerli, ed in tal caso le parti rettificheranno la situazione patrimoniale previsionale di cessione aumentando la corrispondente voce di un importo pari al valore a cui il bene o i beni in questione sono iscritti nei libri della FIAT AUTO S.p.A. ovvero, ove non siano iscritti a libro, al valore commerciale.

7.2) Il valore delle rimanenze di magazzino sarà determinato secondo i principi concordati separatamente. _____

7.3) L'ammontare alla data di effetto della presente cessione dei debiti verso i dipendenti e gli istituti previdenziali sarà determinato secondo le



non modificata



modalità utilizzate dalla FIAT AUTO S.p.A. in applicazione delle leggi e dei contratti. Resta ferma la garanzia della FIAT AUTO S.p.A. di cui al precedente paragrafo 6.5 su tali debiti. _____

_____ - 8 - _____

L'avviamento del ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia" è convenuto in lire 3.000.000.000 (tremiliardi). _____

_____ - 9 - _____

Il corrispettivo che la FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. corrisponderà alla FIAT AUTO S.p.A. per la cessione del ramo d'azienda denominato "Energia ed Ecologia" è determinato dalla sommatoria algebrica degli importi rappresentanti i valori delle attività e delle passività, come evidenziato nella situazione patrimoniale previsionale di cessione al 31 dicembre 1997 che si allega al presente atto sotto la lettera "B". _____

Il prezzo come sopra determinato, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 10, è pari a lire 98.306.000.000 (novantottomiliarditrecentoseimilioni) e sarà pagato dalla FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. alla FIAT AUTO S.p.A. entro il 31 dicembre 1997 senza interessi. _____

_____ - 10 - _____

Handwritten signature



Il corrispettivo determinato ai sensi del punto 9) che precede sarà oggetto di conguaglio in base alla situazione patrimoniale definitiva alla data di efficacia dalla presente cessione, che verrà redatta in contraddittorio entro il 31 marzo 1998.

Le eventuali somme a debito o credito che dovessero risultare a conguaglio saranno regolate tra le parti entro la stessa data.

Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo. 35 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le parti si impegnano a denunciare all'Ufficio del Registro di Torino, entro 20 giorni dalla data di definizione del conguaglio, il corrispettivo definitivo della cessione.

- 11 -

La FIAT AUTO S.p.A. si obbliga a mettere a disposizione su richiesta della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A. ogni documento relativo ai beni ed ai rapporti giuridici oggetto della presente cessione.

- 12 -

Agli effetti in particolare delle trascrizioni e delle volture, le parti danno atto che la cessione ricomprende, tra gli altri, gli autoveicoli indicati nell'elenco che si allega al presente atto



sotto la lettera "C" ed autorizzano i competenti pubblici registri ed ogni altro eventuale ufficio, ente o amministrazione, nessuno escluso, ad effettuare le necessarie volture, trascrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

- 13 -

Qualora una della parti non adempia alle obbligazioni previste dal presente atto, la parte adempiente avrà facoltà di contestare per iscritto l'inadempimento invitando l'altra parte ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

- 14 -

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia che insorga o sia relativa al presente atto o ad inadempimenti di questo.

Qualora insorga una qualsiasi controversia da o in relazione al presente atto o ad un inadempimento di questo che non possa essere risolta amichevolmente come sopra previsto, tale controversia verrà decisa da un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri. Ognuna della parti designerà un arbitro, il terzo arbitro, che sarà il presidente del collegio sarà nominato dai due arbitri nomina-

Manzoni

Manzoni



ti dalle parti.

Qualora il convenuto manchi di designare il suo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato che contenga la nomina dell'arbitro di parte attrice, o qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano un accordo sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro del convenuto, o il terzo arbitro, a seconda del caso, sarà designato dal presidente del Tribunale di Torino.

L'arbitrato avrà luogo in Torino, sarà rituale e di diritto e il collegio arbitrale renderà il giudizio entro 180 (centoottanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno assunto il loro incarico.

- 15 -

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti, incluse quelle di registrazione, sono a carico della FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A..


- 16 -

Gli allegati A-B-C al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

*del: di cui: adde: non
vcaun (res. (m) 1/2 l'acq. ho del con venuto del Post. alle a (h) un ti*

x *Alvordoro Pietri*

x *Raffaello Sauter*



/l'arbitro del convenuto



Repertorio n. 82208

Autentica di firme

Io, dott. proc. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta dalle parti di comune accordo, è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede, a margine dei fogli che la compongono e sugli allegati, alla mia presenza, dai signori:

- Raffaele FONTANINI, nato a Pinerolo (TO) il 28 gennaio 1943, domiciliato a Torino, corso Giovanni Agnelli n. 200, dirigente industriale,

nella sua qualità di procuratore della FIAT AUTO S.p.A., con sede in Torino, corso Giovanni Agnelli n. 200, col capitale sociale di lire 2.000.000.000.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 2387/1978 - Tribunale di Torino,

in virtù di procura autenticata nella firma da me notaio in data 15 dicembre 1997, repertorio n.

82.148,

- Pietro POMODORO, nato a Cesarò (ME) il giorno 1 gennaio 1940, domiciliato per la carica a Rivoli (TO), via Acqui n. 86, dirigente industriale,

nella sua qualità di amministratore delegato della
FENICE - Qualità per l'ambiente S.p.A., con sede
in Rivoli (TO), via Acqui n. 86, col capitale so-
ciale di lire 10.000.000.000, iscritta nel regi-
stro delle imprese - ufficio di Torino al n.

4487/1989 - Tribunale di Torino, _____

in esecuzione della delibera del consiglio di am-
ministrazione in data 16 settembre 1997, _____

della identità personale dei quali sono certo.

Torino, li diciassette dicembre millenovecentono-
vantasette.



UFFICIO REGISTRO ATTI PRIVATI TORINO

Copia conforme all'originale

qui registrato e depositato

il 5/1/98 n. 2 vol. 2^v i. l. 948.358.000

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

(Cauchi)

FUNZIONARIO DELEGATO

(Luigi Galma)

